



OGGETTO: Circolare 10.2026

Seregno, 7 febbraio 2026

CREDITO IVA ANNO 2025

La dichiarazione annuale IVA 2026, relativa al 2025, deve essere **presentata dal 1.02.2026 al 30.04.2026**.

Il credito IVA annuale, se di importo superiore a 5.000 euro, è utilizzabile a decorrere dal 10° giorno successivo alla presentazione della dichiarazione annuale IVA munita del visto di conformità o con evidenza di esonero a seconda del livello di affidabilità. Tale vincolo temporale interessa solo le compensazioni “orizzontali” (ovvero quelle effettuate con altri tributi diversi dall’IVA ovvero con contributi).

Credito IVA 2025 inferiore a € 5.000

I primi 5.000 euro di credito IVA annuale 2025 sono utilizzabili liberamente senza attendere la presentazione della dichiarazione annuale, per importi superiori occorre presentare la dichiarazione munita del visto di conformità se non ricorrono le condizioni per l’esonero.

Credito IVA 2025 superiore a € 5.000

L’utilizzo in compensazione del credito Iva annuale in misura superiore a 5.000 euro può essere effettuato a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge¹.

Il termine a partire dal quale è possibile eseguire la compensazione si presenta come un termine “mobile” che dipende dal momento in cui si trasmette telematicamente la dichiarazione IVA annuale.

Residuo credito IVA annuale relativo all’anno 2024

Per una corretta applicazione di tali regole si ricorda che il residuo credito IVA relativo al periodo d’imposta 2024, emerso dalla precedente dichiarazione IVA annuale e utilizzato nel 2025 fino al termine di presentazione della dichiarazione IVA 2026 relativa all’anno 2025, non deve sottostare alle regole descritte; nel modello F24 occorre indicare l’anno “2024” come anno di riferimento.

Infatti, per questo credito relativo al 2024 la dichiarazione annuale è già stata presentata nel 2025 e, quindi, le tempistiche sono già state rispettate (con eventuale apposizione del visto di conformità, ove necessario); al contrario, il residuo credito IVA relativo al periodo d’imposta 2024 emerso dalla precedente dichiarazione Iva annuale e fatto confluire nella prossima dichiarazione annuale Iva viene a tutti gli effetti “rigenerato” nella dichiarazione Iva 2026 come credito IVA relativo all’anno 2025 e, come tale, soggetto alle regole di monitoraggio in precedenza descritte.

¹ Art. 17, c. 1 D.Lgs. 241/1997



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

Società di comodo

Il mancato superamento del cosiddetto "test di operatività" comporta, ai fini Iva, l'indisponibilità dell'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione annuale. Secondo il dettato normativo, infatti, detto credito non può né essere richiesto a rimborso, né essere utilizzato in compensazione orizzontale, ai sensi dell'articolo 17 del Dlgs 241/1997, né ceduto ai sensi dell'articolo 5, comma 4-ter del Dl 70/1988.

Limite massimo alla compensazione

In tema di compensazione di crediti (unitamente ai rimborsi a soggetti intestatari di conto fiscale), ai sensi dell'articolo 34, comma 1, L. 388/2000 è previsto un limite, attualmente pari a 2 milioni di euro.

Il limite di 2 milioni di euro si applica: (i) cumulativamente, a tutti i crediti d'imposta (e contributivi) utilizzabili in compensazione "orizzontale" nel modello F24; (ii) a tutte le compensazioni che vengono effettuate in un anno solare, indipendentemente dalla natura del credito e dall'anno della sua formazione.

Debiti iscritti a ruolo

Ai sensi dell'articolo 31, D.L. 78/2010 è previsto un blocco alla possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte erariali qualora il contribuente presenti ruoli scaduti di importo superiore a 1.500 euro. La compensazione dei crediti fiscali torna a essere possibile, quindi, solo dopo aver provveduto al pagamento dei ruoli scaduti, oppure alla loro compensazione da effettuarsi modello di pagamento F24 e utilizzando il codice tributo "RUOL" istituito dalla risoluzione n. 18/E/2011. È inefficace (ai fini della compensabilità dei crediti) l'ottenimento – e del conseguente regolare adempimento – di un piano di rateazione del debito iscritto a ruolo, almeno sino a quando l'intera posizione debitoria risulta assolta.

Dal 1° gennaio 2026, inoltre,² vige il divieto di utilizzo di crediti di imposta in presenza di ruoli scaduti per imposte erariali o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione di importo complessivamente superiore a 50.000 euro. Il divieto riguarda anche la compensazione di crediti d'imposta agevolativi, da indicare nel quadro RU del modello Redditi, quale, ad esempio, il credito per ricerca e sviluppo.

Utilizzo in compensazione credito iva 2025 - visto di conformità'

L'art. 14, D.Lgs. n. 1/2024, c.d. "Decreto Semplificazioni adempimenti tributari" ha aumentato da € 50.000 a € 70.000 la soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l'utilizzo in compensazione del credito IVA a favore dei soggetti ISA che usufruiscono dei benefici premiali collegati al punteggio di affidabilità ottenuto.

Con il Provvedimento 11.4.2025 l'Agenzia delle Entrate ha confermato le seguenti fattispecie con una graduazione del beneficio.

² Importo ridotto da € 100.000 dall' art. 1, comma 116, L. 30.12.2025, n. 199.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

Punteggio di affidabilità

Esonero visto di conformità per la compensazione del credito IVA 2025

Almeno pari a:

- 9 per il 2024
- 9 media 2023 – 2024

Per un importo non superiore a € 70.000 annui.

Inferiore a 9 ma almeno pari a:

- 8 per il 2024
- 8,5 medi a 2023 – 2024

Per un importo non superiore a € 50.000 annui.

L'esonero dal visto di conformità per la compensazione del credito IVA per un importo non superiore a € 70.000 annui, come evidenziato nelle istruzioni del mod. IVA 2026, spetta anche ai soggetti ISA che hanno aderito al CPB.

Infatti, in base all'art. 19, comma 3, D.Lgs. n. 13/2024 ai predetti soggetti sono riconosciuti i benefici premiali di cui all'art. 9-bis, comma 11, DL n. 50/2017.

I soggetti che hanno aderito al CPB 2024-2025/2025-2026 possono quindi beneficiare dell'esonero dal visto di conformità per l'utilizzo in compensazione del credito IVA 2025.

Richiesta rimborso credito iva 2025

Anche per la richiesta di rimborso del credito IVA 2025, il mod. IVA 2026 va presentato entro il 30.4.2026 previa compilazione del quadro VX. La soglia di esonero dall'apposizione del visto di conformità / prestazione della garanzia per il rimborso del credito IVA è di € 70.000³.

Con il predetto Provvedimento l'Agenzia ha confermato le seguenti fattispecie con una graduazione del beneficio.

Punteggio di affidabilità

Esonero visto di conformità / prestazione della garanzia per il rimborso del credito IVA 2025

Almeno pari a:

- 9 per il 2024
- 9 media 2023 – 2024

Per un importo non superiore a € 70.000 annui.

Inferiore a 9 ma almeno pari a:

- 8 per il 2024
- 8,5 media 2023 – 2024

Per un importo non superiore a € 50.000 annui.

³ Importo aumentato dall'art. 14, D.Lgs. n. 1/2024 da € 50.000



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

I soggetti che hanno aderito al CPB 2024-2025/2025-2026 possono quindi beneficiare dell'esonero dal visto di conformità / prestazione della garanzia per il rimborso del credito IVA 2025.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e si riserva ulteriori approfondimenti.

Studio Commercialista Associato Contrino